

DELIBERAZIONE N. 5 SEDUTA DEL 27/02/2019	OGGETTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2019 E CONFERMA REGOLAMENTO
--	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. (...) *Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo*

Ritenuto opportuno proporre al Consiglio Comunale la conferma delle aliquote approvate con atto nr. 26 del 17/05/2012 come successivamente integrato con atto nr. 35 del 11/08/2012 avente ad oggetto "Addizionale comunale IRPEF - Approvazione aliquote anno 2012 e modifica regolamento "nel quale si approvano le aliquote dell'addizionale comunale per l'anno 2012 e il relativo regolamento, come successivamente confermate anche per l'anno 2013 con delibera di consiglio Comunale 23 del 02/07/2013, per l'anno 2014 con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30/04/2014, per l'anno 2015 con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 20/03/2015, per l'anno 2016 con delibera di Consiglio Comunale 5 del 21/03/2016, per l'anno 2017 con delibera di Consiglio Comunale 6 del 10/02/2017 e per l'anno 2018 con delibera di Consiglio Comunale 82 del 28/12/2017;

Richiamate le aliquote per l'addizionale Comunale IRPEF articolate come segue:

- 0,65% applicabile a reddito da 0,00 a 15.000,00 euro
- 0,68% applicabile a reddito da 15.000,00 a 28.000,00 euro
- 0,76% applicabile a reddito da 28.000,00 a 55.000,00 euro
- 0,78% applicabile a reddito da 55.000,00 a 75.000,00 euro
- 0,80% applicabile a reddito oltre 75.000,00 euro
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF inferiore a 7.500,00 euro;

Tenuto conto che il gettito previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base del regolamento di cui sopra, ammonta a €.276.000,00, determinato secondo un criterio *di competenza, ma che in conformità a principio contabile vigente si ritiene cautelativo e corretto inserire uno stanziamento di previsione di €.260.949,73 demandando a successiva variazione l'eventuale adeguamento, come circostanziato in Nota Integrativa al bilancio;*

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale “... *Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ...*”;

Visto inoltre il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale “... *Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...*”;

Visto l'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale “... *A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ...*”;

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2019/2021 confermare le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF vigenti;

Ritenuto di provvedere in merito;

Quantificato presuntivamente in 276.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'*aliquota/delle aliquote* e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale secondo il *criterio di competenza*;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art.49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000 , il responsabile del servizio interessato (Sig. Bernardoni) per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli nr.8, astenuti nr.1(Cons.Biagini) e contrari nr.zero, espressi per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) Di confermare per l'anno 2019, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, le aliquote approvate con atto di CC nr. 26 del 17/05/2012, come successivamente integrato con atto di CC nr. 35 del 11/08/2012, n.23 del 02/07/2013 e n.17 del 30/04/2014, per l'anno 2015 con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 20/03/2015, per l'anno 2016 con delibera di Consiglio Comunale 5 del 21/03/2016, per l'anno 2017 con delibera di Consiglio Comunale 6 del 10/02/2017 e per l'anno 2018 con delibera di Consiglio Comunale 82 del 28/12/2017, che ad ogni buon conto si riepilogano a seguire:
 - 0,65% applicabile a reddito da 0,00 a 15.000,00 euro
 - 0,68% applicabile a reddito da 15.000,00 a 28.000,00 euro
 - 0,76% applicabile a reddito da 28.000,00 a 55.000,00 euro
 - 0,78% applicabile a reddito da 55.000,00 a 75.000,00 euro
 - 0,80% applicabile a reddito oltre 75.000,00 euro
 - una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF inferiore a 7.500,00 euro;
- 2) Di quantificare presuntivamente in € 276.000,00 il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota/delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1, ma che in conformità a principio contabile vigente si ritiene cautelativo e corretto inserire uno stanziamento di previsione di €. 260.979,43 demandando a successiva variazione l'eventuale adeguamento, come circostanziato in Nota Integrativa al bilancio;
- 3) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva.
- 4) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998;

- 5) Di dichiarare il presente atto, con voti favorevoli nr.8, astenuti nr. 1 (Cons.Biagini) e contrari nr.zero, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000.